

Paga caro chi non segnala l'uso anomalo del contante

Cassazione

Sanzione di 40mila euro per il commercialista anche se non c'è evasione

Giovanni Negri

Paga caro, 40mila euro, il commercialista che non effettua la segnalazione del cliente fortemente sospettato di essere coinvolto in un giro di riciclaggio. Indipendentemente dall'approfondimento sulla portata vincolante degli indici di anomalia.

Confermata quindi dalla Cassazione, ordinanza n. 29315 della Seconda sezione civile depositata ieri, la sanzione pecuniaria a carico del professionista, assolto in primo grado e poi condannato in appello, che non ha segnalato numerose operazioni finanziarie sospette, era il 2008, rappresentate dall'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune, operazioni incongrue rispetto agli obiettivi dichiarati, ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni, ingiustificata interposizione di soggetti terzi.

Centrale nella difesa del professionista è stata l'asserita (da parte dell'amministrazione finanziaria che aveva presentato appello contro il proscioglimento in primo grado) centralità dell'utilizzo eccessivo del contante. Una centralità che nel 2008 non era corroborata da alcun riferimento espresso. Tra le condotte sospette infatti l'utilizzo sproporzionato del contante ha fatto ingresso, sosteneva la difesa, soltanto nel 2010 con il decreto legge n. 78.

Tesi poco convincente però, afferma la Cassazione, che offre invece una lettura alternativa della successione di norme nel tempo. Nel 2010, infatti, non è stata introdotta una nuova fattispecie di illecito, costituita dalla mancata segnalazione di operazioni caratterizzate dal ricorso frequente e ingiustificato all'impiego di contanti. L'intervento è servito invece a rendere sostanzialmente obbligatoria e non discrezionale la segnalazione di operazioni sospette quando emerge un uso frequente o ingiustificato del contante (in particolare il prelievo o il versamento con intermediari finanziari di importi pari o superiori a 15.000 euro).

Inoltre, osserva ancora la Cassazione, la valorizzazione del contante nel contesto delle operazioni sospette è ricorrente da parte degli indicatori di anomalia dell'Ufficio italiano cambi fino al 2010 e nel decreto del ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 espressamente indirizzato ai professionisti. In ogni caso, gli indicatori sono elementi di indirizzo per i professionisti «che da un lato non esauriscono le ipotesi possibili di operazioni sospette e, dall'altro, non costituiscono il necessario presupposto perché l'operazione debba essere segnalata».

La stessa segnalazione, correttamente intesa, non è poi, avverte l'ordinanza in sintonia con le conclusioni della Procura generale, finalizzata alla denuncia di fatti penalmente rilevanti, ma semmai deve essere concepita come un'informazione utile a innescare eventuali indagini.

Infine, la Cassazione chiarisce che il fatto che le somme possano non rappresentare il profitto di evasione attraverso uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non esime il commercialista dall'obbligo di segnalazione: a lui il compito di effettuare una valutazione anticipata dell'esistenza di indici di anomalia tali da determinare la necessità della segnalazione.